



**Senato della Repubblica**

**9° Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare**

*Memoria del Coordinamento Agrinsieme*

*Disegno di Legge S.2243*

*Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina*

14 settembre 2021

## **Introduzione**

Il Coordinamento Agrinsieme ringrazia vivamente il Presidente Vallardi e tutti gli On.li Componenti della Commissione Agricoltura del Senato per l'invito in audizione.

Condividiamo l'obiettivo del Testo unificato, approvato dalla Camera dei deputati, di riconoscere all'agricoltura il ruolo di elemento di coesione economico-sociale nel nostro Paese, in modo particolare, nelle aree marginali e nei vari contesti rurali. Altresì, condividiamo il ruolo determinante che l'agricoltura tutta giocherà nella transizione ecologica promossa dal PNRR, è il ruolo riconosciuto dal testo approvato alla Camera all'agricoltura contadina nella promozione dell'agroecologia, nonché il riferimento ai Dieci elementi dell'agroecologia, approvati dal Consiglio della FAO.

## **Considerazioni**

Il Coordinamento apprezza gli obiettivi posti, come la tutela della terra quale fonte primaria del cibo, il contrasto al consumo di suolo e allo spopolamento delle aree rurali, interne e montane, il recupero di coltivazioni antiche e tradizionali e il sostegno dell'uso collettivo della terra finalizzato alla difesa del suolo e della biodiversità, alla manutenzione idrogeologica e al ripristino dell'ambiente e dei paesaggi originari. Alcuni di questi concetti peraltro fanno già parte della definizione di "Agricoltori custodi" di cui la Legge 1° dicembre 2015, n. 194 - *Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare*.

Il sostegno a favore della realtà agricola contadina, che si sviluppa in molti casi in contesti sociali disagiati ed in aree economiche marginali, deve trovare la sua solida base, non solo nel riconoscimento di prerogative peraltro già previste per l'agricoltura c.d. normale (come l'esercizio della prelazione legale agraria a favore delle società agricole semplice, ovvero la liquidazione degli indennizzi per i danni subiti da fauna selvatica), ma anche nella promozione di iniziative di portata strutturale, che consentano al modello organizzativo dell'impresa contadina di realizzare pienamente i suoi programmi anche di coesione sociale.

Accogliamo positivamente, in questa direzione, la previsione della possibilità per i comuni di incentivare la creazione di unità gestionali, accorpendo terreni gestibili in modo omogeneo, attraverso associazioni tra i proprietari dei terreni, che operano sulla base di

un'apposita convenzione con il comune. Appare però riduttivo che sia prevista solo la forma dell'associazione e non, ad esempio, la forma cooperativa, considerato che la forma giuridica dell'associazione risulta fortemente penalizzante nello svolgimento attività economiche di natura commerciale.

Si segnala che nella definizione di "aziende agricole contadine" la forma cooperativa è prevista solo qualora i soci siano esclusivamente lavoratori. Risulta difficile comprendere tale restrizione dato che il modello cooperativo potrebbe dare rispondero agli interessi di piccoli proprietari che decidono di conferire il fondo in cooperativa, ma che non prestano attività lavorativa in cooperativa, ovvero imprenditori agricoli titolari di aziende che decidono di conferire in cooperativa l'azienda o parte di essa per una conduzione associata senza divenire soci lavoratori. Il disegno di legge in oggetto potrebbe dunque costituire quel parziale, ma necessario intervento finalizzato a dare nuovo slancio alla cooperazione di conduzione terreni in aree marginali.

La definizione di "Agricoltura contadina" rappresenta, in generale, un aspetto estremamente sensibile, e si inserisce in un contesto legislativo già sedimentato, polarizzato su figure professionali definite nei loro presupposti e caratteri qualificanti, che vanno coordinate con i tratti tipizzanti l'agricoltore-contadino. Pur nella sua specificità, si ritiene essenziale che la figura dell'agricoltore-contadino si colleghi, in modo diretto, all'attività esercitata dalle varie realtà imprenditoriali che organizzano i fattori produttivi non solo per il mercato, ma anche per la tutela e difesa del territorio con ricadute sociali positive, e che sia ricondotta al perimetro ex articolo 2135 c.c.

Date le numerose differenze e la frammentazione esistente nelle aree a forte vocazione agricola tipica, definite appunto marginali, chiediamo pertanto un attento esame delle disposizioni introdotte, allo scopo di avviare percorsi di potenziamento di quelle piccole realtà già esistenti e di semplificazione nell'avvio di nuove iniziative, senza però intaccare i legittimi interessi degli imprenditori e dei produttori agricoli professionali, evitando inoltre sovrapposizioni a definizioni già consolidate che genererebbero interminabili contenziosi.

Segnaliamo inoltre che, per quanto riguarda il Registro dell'agricoltura contadina, considerando che la sua iscrizione ha una valenza quasi costitutiva, e consentendo l'accesso

ad una serie di misure di semplificazione, riteniamo opportuno sia prevista una norma sui controlli e sulle relative sanzioni di tipo amministrativo in caso di autodichiarazioni mendaci.

Fatte queste premesse, e suggerendo di includere le microimprese e gli IAP oltre che i CD nella definizione di "Agricoltura contadine", si valutano con interesse alcuni degli aspetti di semplificazione burocratica, amministrativa e fiscale che tra l'altro da sempre, Agrinsieme chiede di estendere a tutto il comparto allo scopo di rendere più competitivo il nostro agroalimentare.

Tra le misure previste, la semplificazione dei requisiti edilizi dei locali destinati alla trasformazione, alla lavorazione e alla somministrazione dei prodotti, le semplificazioni riguardo la trasformazione, lavorazione e somministrazione di alcuni prodotti agricoli, l'esonero dal pagamento del diritto annuale per l'iscrizione alle CCIAA e la possibilità di svolgere lavori di manutenzione alle strutture aziendali in economia e lavori di regimazione irrigua e realizzazione di bacini di accumulo irriguo, risorsa indispensabile per l'agricoltura.

Infine, condividiamo di istituire l'11 novembre quale giornata nazionale dedicata alla cultura del mondo contadino e della rete italiana della memoria della civiltà contadina.

## **Le proposte di Agrinsieme**

Riteniamo utile la costituzione di un tavolo di confronto, istruttorio ed informale al fine di indagare meglio la materia, corrispondendo alle necessità di adeguamento normativo.

Altresì chiediamo di:

- Chiarire nelle premesse che oltre all'azienda contadina sia tutelato e valorizzato il lavoro agricolo nello stesso contesto;
- Prevedere determinate agevolazioni nell'aggregazione di aziende agricole per le aree marginali;
- Promuovere l'adesione delle aziende agricole contadine a sistemi di certificazione e qualità come, ad esempio, DeCo - Denominazione comunale di origine e SQNPI - Sistema di Qualità Nazionale Produzione

Integrata, rispettando dei parametri specifici di sostenibilità ambientale.

- Riconsiderare la previsione di cui all'articolo 5, che dispone per legge la facoltà per il Piano Strategico Nazionale di individuare misure specifiche a favore dell'agricoltura contadina.
- Rivalutare le disposizioni di cui all'articolo 7 che, nel prevedere da parte dei comuni la possibilità di autorizzare i proprietari vicinali, non necessariamente peraltro agricoltori contadini, a gestire terreni i cui proprietari non siano individuabili o reperibili, stabilisce una procedura, peraltro di complessa applicazione, che appare estranea alla materia oggetto del disegno di legge. La norma si spinge a nostro giudizio nella direzione di un recupero del territorio di portata più generale che richiede scelte che interessino l'intero comparto agricolo nella sua varietà.
- Ricomprendere nella definizione di aziende agricole contadine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f, microimprese e IAP.
- Sottoporre a nuova valutazione la definizione introdotta all'articolo 2, comma 2 che, definendo gli agricoltori contadini i proprietari o i conduttori di terreni agricoli che esercitano su di essi attività agricola non in via principale, Istituisce di fatto una categoria giuridica estranea a quella di cui all'articolo 2135 c.c., generando serie difficoltà applicative destinate, a nostro avviso, a sviluppare contenziosi.

\*\*\*

*Agrinsieme è costituita dalle organizzazioni professionali C.I.A.-Agricoltori Italiani, Confagricoltura, Copagri e dalle centrali cooperative Confcooperative FedAgriPesca, Legacoop Agroalimentare e Agci Agrital, a loro volta riunite nella sigla Alleanza Cooperative Italiane – Settore Agroalimentare. Il coordinamento Agrinsieme rappresenta oltre i 2/3 delle aziende agricole italiane, il 60% del valore della produzione agricola e della superficie nazionale coltivata, oltre 800mila persone occupate nelle imprese rappresentate.*